

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE SICA

Seduta del 18/02/2026

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver sottoscritto con la società Alfa un contratto di fornitura di pompe di calore ed il benefit aggiuntivo di 25.000 Kw e che tale contratto sia collegato a quello di finanziamento stipulato con l'intermediario convenuto. Lamenta l'inadempimento della fornitrice per la mancata consegna (e la relativa installazione) dei prodotti e riferisce di aver inviato una diffida e messa in mora in data 24.03.2024.

Si rivolge all'Arbitro per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione di quanto già corrisposto.

L'intermediario rappresenta di aver ricevuto dalla fornitrice, in data 17.05.2023, il contratto di finanziamento. Specifica che il ricorrente, dopo circa dieci mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, ha diffidato la società fornitrice alla corretta esecuzione di un contratto di assistenza tecnica, il quale non è collegato al contratto di finanziamento di cui si chiede la risoluzione. La resistente sottolinea quindi di essere estranea all'accordo in questione ed esclude che il relativo inadempimento da parte della fornitrice possa giustificare la risoluzione del contratto di finanziamento.

Chiede che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Per la risoluzione della controversia, dunque, è necessario ribadire che, ai sensi dell'art. 125-*quinquies*, comma 1, t.u.b., «nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei

beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile». Inoltre, il secondo comma della richiamata disposizione stabilisce che «[l]a risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso».

Nel caso in esame, il Collegio non può accogliere la richiesta di risoluzione avanza dal ricorrente, che non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico. Egli, infatti, sembra lamentare la mancata consegna delle pompe di calore, ma anche l'inadempimento di un contratto di assistenza tecnica che non risulta in alcun modo collegato a quello di finanziamento. A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha fornito alcuna prova in relazione all'inadempimento del contratto di fornitura e, soprattutto, alla non scarsa importanza dello stesso richiesta dall'art. 1455 cod. civ. (su fattispecie analoga v. Collegio di Roma, decisione n. 12073/2024; sul tema v. anche Cass., 22 giugno 2023, n. 17878).

Occorre quindi rinviare, anche alla luce del più generale principio di cui all'art. 2697 cod. civ., alla decisione n. 12645/2021 in cui Collegio di Coordinamento ha ribadito che l'*onus probandi* «non può che collocarsi nell'ambito del rapporto di fornitura e che pertanto, vista anche l'estraneità del fornitore al procedimento presso l'ABF, non può che gravare sul consumatore l'onere di dimostrare la sussistenza dell'inadempimento del fornitore nonché la non scarsa importanza dello stesso».

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE